

I'm not a bot









3.2, 3.3 e 3.4). 4.3 dati relativi ai redditi di lavoro autonomo, alle provvigioni e ai redditi diversi Nella parte del modello "sintetico" della Certificazione Unica 2025 relativa ai redditi di lavoro autonomo, alle provvigioni e ai redditi diversi devono essere indicati, in maniera analoga al modello "ordinario" (si veda quindi il precedente § 3.5): la tipologia reddituale, sulla base delle previsioni causali; l'ammontare lordo corrisposto; le somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale e le altre somme non soggette a ritenuta, l'imponibile; le ritenute a titolo d'acconto o d'imposta effettuate, nonché le ritenute sospese per effetto di eventi eccezionali; i dati relativi alle addizionali IRPEF regionali e comunali (trattenute a titolo d'acconto o d'imposta oppure sospese); le spese rimborsate; i contributi previdenziali a carico del soggetto erogante o del percipiente; le somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi; le somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio, altre indennità e interessi. Analogamente al modello "ordinario", nel modello "sintetico" della Certificazione Unica 2025 è stata prevista l'indicazione anche delle somme restituite al soggetto erogatore al netto delle ritenute subite, in base a quanto stabilito dall'art. 150 del DL 34/2020, che non costituiscono oneri deducibili. A differenza del modello "ordinario", non sono invece previsti i riquadri relativi all'indicazione: delle somme corrisposte in caso di fallimento (liquidazione giudiziale) e liquidazione coatta amministrativa; dei redditi erogati da altri soggetti; dei dati relativi a casi particolari in presenza di operazioni straordinarie. Codice tipo rapporto Anche nel modello "sintetico" della Certificazione Unica 2025, nella parte relativa ai dati previdenziali, è stato inserito il nuovo punto 31, denominato "Tipo rapporto", in cui deve essere riportato il codice tipo rapporto indicato nel flusso Uniemens relativo ai contributi pagati alla Gestione separata INPS ex L. 335/95, sulla base della classificazione indicata nel precedente § 3.5. Franchigia utilizzata Anche nel modello "sintetico" della Certificazione Unica 2025, nella parte relativa ai dati previdenziali, è stato inserito il nuovo punto 40, denominato "Importo franchigia utilizzato", in cui deve essere inserito l'importo della franchigia detratta dalle somme erogate, indicate nel precedente punto 4 (ad esempio in caso di prestazioni sportive o di lavoro autonomo occasionale). 4.4 dati relativi alle "locazioni brevi" Nel modello "sintetico" della Certificazione Unica 2025 è presente anche il prospetto per indicare i dati dei contratti di locazione breve e le ritenute operate sui redditi corrispettivi, ai sensi dell'art. 4 del DL 50/2017. Dati catastali dell'immobile locato Nel prospetto relativo alle locazioni brevi del modello "sintetico" della Certificazione Unica 2025, a differenza del modello "ordinario", non sono presenti i punti 14, 15, 16, 17 e 18, in cui indicare i dati catastali dell'immobile locato (sezione urbana o Comune catastale, foglio, particella, subalterno). Indicazione del codice CIN Anche nel modello "sintetico" della Certificazione Unica 2025 è stato invece inserito il nuovo punto 22, dove deve essere indicato il codice identificativo nazionale (CIN) delle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi, di cui all'art. 13-ter del DL 145/2023, come previsto dall'art. 1 co. 78 della L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025). 4.5 Sottoscrizione del sostituto d'imposta Il sostituto d'imposta può sottoscrivere la Certificazione Unica 2025 anche mediante sistemi di elaborazione automatica. 4.6 Termine di consegna I sostituti d'imposta devono consegnare ai contribuenti-sostituiti le Certificazioni Uniche 2025 entro il 17.3.2025 (in quanto il giorno 16 cade di domenica). 4.7 Modalità di consegna I sostituti d'imposta, in luogo della consegna della Certificazione Unica 2025 in formato cartaceo, possono trasmetterla al contribuente in formato elettronico, a condizione che il contribuente: abbia la possibilità di entrare nella disponibilità della certificazione e di poterla materializzare per i successivi adempimenti; sia dotato degli strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione rilasciata per via elettronica. L'utilizzo di tale modalità è comunque escluso qualora: la certificazione debba essere rilasciata agli eredi del soggetto deceduto; il dipendente abbia cessato il rapporto di lavoro. 4.8 Rilascio di una nuova Certificazione relativa al 2024 Qualora il sostituto d'imposta abbia già rilasciato al sostituto la certificazione relativa ai redditi erogati nel 2024, prima dell'approvazione della Certificazione Unica 2025, ad esempio la Certificazione Unica 2024 a seguito della cessazione del rapporto di lavoro dipendente intervenuta lo scorso anno, deve rilasciare: la nuova Certificazione Unica 2025, comprensiva dei dati già certificati, in sostituzione della certificazione già rilasciata; entro il suddetto termine del 17.3.2025. 4.9 Rilascio di una certificazione diversa dopo la trasmissione all'Agenzia delle Entrate Nel caso in cui il sostituto d'imposta rilasci una Certificazione Unica 2025 diversa da quella trasmessa all'Agenzia delle Entrate, deve comunicare al contribuente che, se intende avvalersi della dichiarazione precompilata fornita dall'Agenzia delle Entrate, dovrà: verificare i dati forniti dalla Certificazione Unica rilasciata; procedere a modificare il contenuto della dichiarazione precompilata. 4.10 Rilascio della Certificazione relativa al 2025 La Certificazione Unica 2025, relativa al 2024, può essere utilizzata anche per certificare i dati relativi all'anno 2025, fino all'approvazione di una nuova certificazione. In tal caso, i riferimenti agli anni 2024 e 2025 contenuti nella Certificazione Unica 2025 e nelle relative istruzioni devono intendersi riferiti ai periodi successivi. È il caso, ad esempio, della certificazione da rilasciare a seguito della cessazione del rapporto di lavoro dipendente nel 2025, entro 12 giorni dalla richiesta del lavoratore cessato. 4.11 Sanzioni in caso di omessa, infedele o tardiva consegna della certificazione Secondo l'Amministrazione finanziaria, l'omesso, tardivo, incompleto o infedele rilascio al contribuente-sostituito della certificazione da parte del sostituto d'imposta è punito con la sanzione amministrativa da 250,00 a 2.000,00 euro (ai sensi dell'art. 11 co. 1 lett. a) del DLgs. 471/97). Tuttavia, si ritiene che se la certificazione viene rilasciata successivamente al termine stabilito, ma il ritardo non pregiudica gli obblighi dichiarativi del sostituto, non ostacola l'attività di controllo, non incide sulla determinazione della base imponibile e sul pagamento del tributo, la violazione sia "meramente formale" e quindi non sanzionabile. Con provvedimento n. 9454 del 15 gennaio 2025 l'Agenzia delle Entrate ha approvato la Certificazione Unica - CU 2025, relativa all'anno 2024, unitamente alle istruzioni per la compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica (modello e istruzioni CU aggiornati). Il modello 2025 deve essere utilizzato per certificare i redditi da lavoro dipendente, autonomo e assimilati, oltre che i redditi derivanti da contratti di locazione breve relativi al periodo di imposta 2024. L'invio telematico delle certificazioni deve essere effettuato all'Agenzia delle Entrate entro il termine del 17 marzo 2025, fermo restando la proroga della scadenza fissata al 31 ottobre 2025 per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili con il modello 730. Vediamo di seguito quali novità sono state introdotte e tutti i dettagli. La certificazione unica (modello CU) deve essere utilizzata dai sostituti d'imposta comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell'anno 2024 nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti. Tale certificazione contiene i dati relativi alle certificazioni rilasciate ai soggetti cui sono stati corrisposti in tale anno redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, indennità di fine rapporto, erogazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati contributivi, previdenziali ed assicurativi e quelli relativi all'assistenza fiscale prestata per il periodo d'imposta precedente. Inoltre, il modello deve essere compilato anche per la certificazione dei redditi da locazione breve per i quali è intervenuto nel pagamento un intermediario. Si tratta di uno dei documenti fiscali fondamentali ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi, sia per i pensionati che per i lavoratori dipendenti. Sostituisce il vecchio Certificato Unico Dipendente (CUD). Per questo motivo il dipendente deve riceverla per tempo dal datore di lavoro, in caso contrario quest'ultimo può essere sanzionato e incorrere in diversi rischi. Per quanto riguarda i pensionati, il modello certificativo dei redditi da pensione percepiti viene rilasciata dall'ente previdenziale INPS. Il modello è reperibile sul portale INPS accedendo al proprio "cassetto previdenziale". In alternativa l'ente mette a disposizione il proprio contact centre ed una modalità di ricezione tramite PEC. Il modello CU comprende una serie di informazioni essenziali: L'importo complessivo dei redditi derivanti da lavoro dipendente, assimilati ed equiparati, percepiti durante l'anno e soggetti a diverse modalità di tassazione, tra cui tassazione ordinaria, tassazione separata, ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva; L'ammontare totale dei redditi derivanti da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, così come definiti dagli articoli 53 e 67 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR); La somma totale delle provvigioni, indipendentemente dalla loro denominazione, ottenute per prestazioni, anche occasionali, riconducibili a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza commerciale e procacciamento d'affari, corrisposte durante l'anno. Questo comprende anche le provvigioni derivanti da vendite a domicilio, soggette a ritenuta alla fonte; L'importo complessivo dei compensi erogati durante l'anno a seguito di procedimenti di pignoramento presso terzi; L'ammontare totale delle somme erogate a seguito di procedure di esproprio; La somma totale dei corrispettivi erogati nell'anno per prestazioni relative a contratti d'appalto che rientrano nell'ambito dell'articolo 25-ter del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600; L'importo totale delle indennità erogate in caso di cessazione di rapporti di agenzia, funzioni notariali e attività sportive, quando il rapporto di lavoro ha natura autonoma, in accordo con le lettere d), e), f) dell'articolo 17, comma 1, del TUIR; Le relative ritenute d'acconto applicate; Le detrazioni effettuate. Certificazione di lavoro dipendente ed assimilatoCertificazione di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni breviFiscali- Redditi di lavoro dipendente;- Redditi assimilati ed equiparati;- Indennità di fine rapporto, acconti e anticipazioni;- Compensi arretrati;- Detrazioni fiscali effettuate;- Ritenute d'acconto a titolo d'imposta effettuate;- Oneri deducibiliFiscali- Redditi di lavoro autonomo;- Redditi diversi;- Provvigioni;- Corrispettivi erogati dal condominio;- Detrazioni fiscali effettuate;- Indennità corrisposte per cessazioni di rapporti di agenzia, funzioni notariali ed attività sportiva;- Somme erogate a seguito di procedura di esproprio;- Corrispettivi per prestazioni relative a contratti di appalto;- Compensi a seguito di procedure di pignoramenti presso terzi;- Redditi di locazioni brevi;- Ritenute di acconto a titolo d'imposta effettuate.Previdenziali ed assistenziali INPSPrevidenzialiDati assicurativi INAIL/ Sulla base del reddito o compenso erogato nel corso del 2024, devono consegnare/inviare telematicamente la CU 2025 i seguenti sostituti d'imposta: Persone fisiche che esercitano arti e professioni; Persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole; Aziende coniugali se l'attività è esercitata in società, tra coniugi residenti nel territorio italiano; Condomini; Trust; Società di capitali (Spa, sapa, società cooperative e di mutua assicurazione); Entri commerciali ad essa equiparati residenti nel territorio italiano; Amministrazioni dello Stato; Associazioni non riconosciute, consorzi, aziende speciali ed altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti; Società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio italiano; Società di persone (società semplici, snc, sas) residenti nel territorio italiano; Curatori fallimentari e commissari liquidatori; Società di fatto o irregolari residenti nel territorio italiano; Società o associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni residenti nel territorio italiano; Eredi che non proseguono l'attività del sostituto d'imposta deceduto; Soggetti residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività di intermediazione immobiliare, quelli che gestiscono portali telematici, qualora incassino i canoni o i corrispettivi, relativi a contratti per locazioni brevi. Anche i titolari di posizione assicurativa INAIL comunicano, mediante la presentazione della Certificazione Unica, i dati relativi al personale assicurato, compilando l'appositoriquadro previsto per l'Istituto. Sono, inoltre, tenute alla compilazione del modello tutte le Amministrazioni sostituti d'imposta comunque iscritte alle gestioni confluite nell'INPS gestione Dipendenti Pubblici, nonché gli enti con personale iscritto per opzione all'INPS gestione Dipendenti Pubblici. La Certificazione unica ha l'obiettivo di comprovare la percezione di un reddito da parte di un contribuente. Deve, infatti, attestare: La corresponsione, nel 2024 di: Valori e somme indicati dagli art. 49 e 50 TUIR, cioè: Redditi da lavoro dipendente, equiparati o assimilati. Redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 53 del TUIR, soggetti a ritenuta; Redditi diversi di cui all'art. 67, co. 1 del TUIR, soggetti a ritenuta; Provvigioni per prestazioni anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari; Provvigioni derivanti da vendita domicilio; Corrispettivi erogati dal condominio, quale sostituto d'imposta, per prestazioni relative a contratti d'appalto, in sostituzione di un reddito da parte di un datore di lavoro, in caso di superamento delle suddette soglie, l'intero valore dovrà essere assoggettato a tassazione ordinaria. Introdotta la nuova Sezione Indennità tredicesima mensilità. È destinata ad accogliere i dati relativi all'indennità una tantum, c.d. Bonus natale, pari a 100 euro, erogata per il solo 2024, assieme alla tredicesima mensilità, a favore di lavoratori dipendenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti reddituali e familiari: Titolarità di un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro; Imposta lorda determinata su redditi di lavoro dipendente di importo superiore a quello della detrazione spettante; Presenza di almeno un figlio, anche se fuori dal matrimonio, fiscalmente a carico. Il calendario delle scadenze per la trasmissione della CU 2025 è stato confermato con alcune variazioni rispetto agli anni precedenti. Di seguito tutte le date da ricordare: 17 marzo 2025 (in quanto il 16 marzo cade di domenica); termine per l'invio del modello relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati ai percipienti; 31 marzo 2025: scadenza per le certificazioni di redditi derivanti da lavoro autonomo legato all'esercizio di arti o professioni abituali; 31 ottobre 2025: termine per le certificazioni contenenti solo redditi esenti o non dichiarabili tramite il modello precompilato. In ogni caso, le certificazioni devono essere consegnate ai percipienti entro il 16 marzo 2025. La consegna deve essere effettuata con strumenti che permettano una prova di avvenuta ricezione. Il sostituto d'imposta che nell'anno 2025 ha prestato assistenza fiscale è tenuto a trasmettere per via telematica all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni Mod. 730/2025 e i corrispondenti prospetti di liquidazione (Mod. 730- 3) nonché le schede riguardanti le scelte (Mod. 730-1) entro i seguenti termini: 15 giugno per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio; 29 giugno per quelle presentate dal 1° al 20 giugno; 23 luglio per quelle presentate dal 21 giugno al 15 luglio; 15 settembre per quelle presentate dal 16 luglio al 31 agosto; 30 settembre per quelle presentate dal 1 al 30 settembre. I dati da indicare nella CU hanno natura fiscale e previdenziale. Le modalità di esposizione devono rispettare i principi adottati dall'Amministrazione finanziaria, tramite il principio di cassa e degli Istituti previdenziali ed assistenziali, tramite il principio di competenza. Con il principio di cassa, vengono considerate soltanto le somme effettivamente erogate nel periodo d'imposta. Con il principio di competenza, vengono considerate soltanto le somme maturate, anche se non ancora erogate nel periodo d'imposta. Costituiscono un'eccezione, i rapporti di natura autonoma, per i quali, nella generalità dei casi, anche ai fini previdenziali, vige il principio di cassa. L'esposizione dei dati fiscali comprende, soltanto, i compensi effettivamente erogati nel periodo d'imposta. L'esposizione dei dati previdenziali, richiede che vengano indicati tutti i contributi e le somme ad essi attinenti che erano dovuti anche se non corrisposti al soggetto nel corso dell'anno. Confermata la possibilità di inviare il flusso telematico in più parti trasmettendo le certificazioni di lavoro dipendente ed assimilati con l'eventuale quadro CT separatamente da quelle del lavoro autonomo, delle provvigioni e dei redditi diversi. L'invio suddiviso è consentito anche in presenza dei solo redditi di lavoro dipendente, se ciò risulta più agevole per il sostituto. Il flusso telematico da inviare all'Agenzia si compone di tre parti: Frontespizio; vengono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, aidati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alalfirma della comunicazione e all'impegno alla presentazione telematica; Quadro CT: vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematicadei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate; Certificazione Unica 2025: devono essere indicati i dati fiscali e previdenziali relativi allecertificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazionilavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati fiscali relativi allecertificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi. Questo documento è particolarmente importante perché è necessario per procedere con la dichiarazione dei redditi, al fine di dichiarare tutte le somme percepite da un lavoro di tipo dipendente e assimilati, che vengono erogate da un datore di lavoro o da un'azienda, nel corso dell'anno. Nel caso di mancata ricezione del modello di CU, il dipendente o il lavoratore autonomo percipiente redditi o compensi, deve interessarsi a richiederla al proprio datore di lavoro (o committente). Se questa viene negata, il datore di lavoro può incorrere in sanzioni specifiche. A seguito di mancata risposta, è possibile procedere con comunicazioni formali di esortazione. I più letti della settimana Abbonati a Fiscomania Oltre 1.000, tra studi, professionisti e imprese che hanno scelto di abbonarsi per non perdere i contenuti riservati e beneficiare dei vantaggi. Abbonati anche tu a Fiscomania.com oppure Accedi con il tuo account.